Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 19 gennaio 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949, n. 1026.
Modificazione dello statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1242;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modificazione allo statuto formulate dalle autorità accademiche della predetta Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modificazioni proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 15. — All'elenco delle materie complementari per il corso di laurea in filosofia viene aggiunto l'insegnamento di « estetica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 41. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1027.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 e 26 marzo 1942, n. 328, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vedute le proposte di modificazione allo statuto formulate dalle autorità accademiche della predetta Università;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato.

Dopo l'art. 85 vengono aggiunti i seguenti articoli:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro.

Art. 86. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in clinica delle malattie del lavoro, con sede presso la clinica medica generale, e con un numero massimo di dodici iscritti fra i tre corsi.

Il direttore della clinica medica è direttore della scuola di specializzazione.

Art. 87. — La durata dei suoi corsi è di anni tre.

Art. 88. — Le materie di insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti:

Anno 1°:

1) fisiologia del lavoro (annuale);
2) fisiopsicotecnica del lavoro (annuale);
3) patologia e clinica delle malattie del lavoro (triennale);
4) igiene del lavoro (annuale);
5) semeiologia e ricerche di laboratorio delle malattie del lavoro (annuale).

Anno 2°:

1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (triennale);

2) semeiologia e ricerche di laboratorio delle malattie del lavoro (biennale);

3) radiodiagnostica delle malattie del lavoro (biennale);

4) infortunistica medico-legale e legislazione del lavoro (annuale);

5) infortunistica chirurgica (biennale).

Anno 3°:

1) patologia e clinica delle malattie del lavoro;

2) radiodiagnostica delle malattie del lavoro;

3) infortunistica chirurgica.

Scuola di specializzazione in urologia.

Art. 89. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in urologia con sede presso la clinica chirurgica e con un numero massimo di dodici inscritti nei tre corsi.

Art. 90. — La durata dei suoi corsi è stabilita in anni tre.

Art. 91. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Anno 1°:

1) anatomia del sistema urinario;

2) fisiologia del sistema urinario;

3) patologia chirurgica e semeiologia del sistema urinario (biennale);

4) anatomia patologica del sistema urinario (biennale).

Anno 2°:

1) anatomia patologica del sistema urinario;

2) patologia chirurgica e semeiologia del sistema urinario;

3) tecnica diagnostica, uroscopia e di laboratorio;

4) clinica chirurgica urologica e tecnica operativa.

Anno 3°:

1) clinica chirurgica urologica e tecnica operativa;

2) tecnica diagnostica uroscopica e di laboratorio;

3) radiologia delle vie urinarie.

Scuola di specializzazione in dermosifilopatica.

Art. 92. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in dermosifilopatica con sede presso la clinica dermosifilopatica e con un numero massimo di otto inscritti nei due corsi.

Art. 93. — La durata dei corsi è stabilita in due anni.

Art. 94. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Anno 1°:

1) anatomia ed istologia normale della cute e degli organi genitali;

2) fisiologia della cute e degli organi genitali;

3) farmacologia e tecnica terapeutica dermatovenerologica;

4) anatomia patologica della cute e degli organi genitali;

5) clinica delle malattie cutanee e veneree (biennale).

Anno 2°:

1) terapia fisica delle malattie cutanee e veneree;

2) tecnica diagnostica e di laboratorio;

3) legislazione sanitaria e medicina legale dermatovenerologica;

4) malattie cutanee tropicali e subtropicali;

5) clinica delle malattie cutanee e venerologiche (biennale).

Scuola di specializzazione in clinica oculistica.

Art. 95. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in oculistica, con sede presso la clinica oculistica.

Art. 96. — La durata dei suoi corsi è di tre anni.

Art. 97. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Anno 1°:

1) anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;

2) semeiotica oculare;

3) igiene e profilassi;

4) patologia oculare (biennale).

Anno 2°:

1) patologia oculare (biennale);

2) anatomia patologica (annuale);

3) ottica fisiologica;

4) oftalmoscopia;

5) clinica oculare (biennale).

Anno 3°:

1) clinica oculare (biennale);

2) tecnica operativa;

3) organo visivo e malattie generali e nervose;

4) infortunistica e medicina legale.

Le spese relative al funzionamento delle predette scuole saranno a carico del bilancio ordinario dell'Università di Cagliari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1949

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 42. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1028.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2255, e modificato con i regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606; 31 dicembre 1929, n. 2400; 1° ottobre 1932, n. 1372; 27 ottobre 1932, n. 2062; 27 dicembre 1934, n. 2448; 27 ottobre 1936, n. 2457; 27 marzo 1939, n. 1296; 9 maggio 1939, n. 1469; 26 ottobre 1940, n. 2065; 27 aprile 1942, n. 470; 5 settembre 1942, n. 1266;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche della predetta Università;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 56 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

SEZIONE V — *Scuola di perfezionamento per la produzione dello zucchero e dell'alcool.*

Art. 57. — E' istituita presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali una scuola di perfezionamento per l'industria dello zucchero e dell'alcool intitolata al nome di « Serafino Cevasco ».

Art. 58. — La scuola ha la sua sede presso l'Università degli studi di Ferrara. Essa ha per iscopo di impartire lezioni ed esercitazioni pratiche al fine del perfezionamento teorico-pratico nella tecnologia dello zucchero e dell'alcool.

Art. 59. — La scuola conferisce un diploma di perfezionamento nella tecnologia dello zucchero e dell'alcool.

Art. 60. — Il Consiglio della scuola è composto da tutti gli insegnanti che la costituiscono ed è presieduta dal direttore.

Il direttore della scuola è nominato dal rettore su designazione del Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali tra i professori di ruolo della Facoltà stessa.

Art. 61. — La scuola di perfezionamento impartisce i seguenti insegnamenti:

1) anatomia e fisiologia della bietola;
2) agronomia;
3) difesa antiparassitaria della bietola;
4) chimica agraria;
5) chimica degli zuccheri;
6) principî e metodi di misure chimico-fisiche in zuccherificio con esercitazioni;
7) chimica delle fermentazioni;
8) microbiologia industriale;
9) tecnologia ed impianti dell'industria saccarifera;
10) teoria e pratica della depurazione dei sughi;
11) teoria e pratica della diffusione;
12) teoria e pratica della concentrazione e coltura dei sughi e sciroppi;
13) controllo della lavorazione;
14) chimica analitica di zuccherificio con esercitazioni.

Oltre ai predetti corsi possono essere tenute conferenze di aggiornamento nel campo dell'industria saccarifera.

Art. 62. — La durata degli studi del corso di perfezionamento è di un anno.

Alla scuola possono essere ammessi i laureati in:

1) chimica;
2) chimica industriale;
3) ingegneria;
4) scienze agrarie.

Art. 63. — Il numero massimo degli allievi ammessi alla scuola per ogni anno è di venti.

Art. 64. — I candidati all'ammissione alla scuola verranno scelti in base ad un concorso per titoli da valutarsi a giudizio insindacabile del Consiglio della scuola.

Art. 65. — Gli iscritti ai corsi sono tenuti alla frequenza ai corsi di lezione e di esercitazione. La frequenza è comprovata dall'attestazione rilasciata dai professori sul libretto di iscrizione.

L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 66. — Le lezioni e le esercitazioni sono tenute nei locali della Università e presso il laboratorio sperimentale della Società produttori zucchero di Ferrara.

Art. 67. — Gli iscritti al corso sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione e di una sopratassa di esami e di diploma nonchè di un contributo per le esercitazioni di laboratorio, il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del Consiglio direttivo della scuola.

Art. 68. — Le spese relative al funzionamento della predetta scuola saranno a carico del bilancio ordinario dell'Università di Ferrara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1949

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1950
Atti del Governo, registro n. 31, *foglio n.* 40. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1949, n. 1029.

Cambiamento della denominazione del comune di Villafranca Sabauda in provincia di Torino in quella di « Villafranca Piemonte ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 8 febbraio 1934, n. 348, con il quale il comune di Villafranca Piemonte, in provincia di Torino, venne autorizzato a modificare la propria denominazione in Villafranca Sabauda;

Vista la domanda in data 19 maggio 1948, con la quale il sindaco di detto Comune, in esecuzione ad analoga deliberazione di quel Consiglio comunale, in data 18 giugno 1946, ha chiesto che sia ripristinata la vecchia denominazione del Comune;

Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Deputazione provinciale di Torino con atto 23 aprile 1948;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Villafranca Sabauda, in provincia di Torino, viene cambiata in quella di « Villafranca Piemonte ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1949

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1950
Atti del Governo, registro n. 31, *foglio n.* 30. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1949, n. 1030.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Cuore della Beatissima Vergine Maria, ai Parioli, in Roma.

N. 1030. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vicario generale di S.S. Pio XI dell'8 e 9 maggio 1936, integrati con dichiarazione 2 dicembre 1948, relativi alla erezione della parrocchia del SS. Cuore della Beatissima Vergine Maria, ai Parioli, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949, n. 1031.

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione matematica italiana.

N. 1031. Decreto del Presidente della Repubbblica 20 ottobre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Unione matematica italiana.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949, n. 1032.

Costituzione del Consorzio cooperative di produzione e lavoro, con sede in Savona.

N. 1032. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, viene costituito il Consorzio cooperative di produzione e lavoro, con sede in Savona, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1949, n. 1033.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Santa Maria degli Angeli delle Clarisse Farnesiane, con sede in Palestrina (Roma).

N. 1033. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di Santa Maria degli Angeli delle Clarisse Farnesiane, con sede in Palestrina (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1949, n. 1034.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione « Sorriso Francescano », con sede in Genova-Cornigliano.

N. 1034. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione « Sorriso Francescano », con sede in Genova-Cornigliano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1949.

Esito del ricorso straordinario prodotto dal sig. Cucchiella Angelo usciere capo del ruolo del personale subalterno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avverso il decreto Ministeriale 23 aprile 1947, relativo alla retrodatazione della sua riammissione in servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso straordinario dell'usciere capo del ruolo del personale subalterno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste Cucchiella Angelo avverso il decreto Ministeriale 23 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1947, registro n. 12, foglio n. 160, e tendente ad ottenere la retrodatazione della sua riammissione in servizio, disposta a far tempo dal 1° maggio 1947, a norma dell'art. 53 del regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 2960;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 7 aprile 1949, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente qui riprodotte;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il ricorso straordinario inoltrato dall'usciere capo Cucchiella Angelo per ottenere la retrodatazione della sua riammissione in servizio disposta, a far tempo dal 1° maggio 1947, con il decreto Ministeriale citato nelle premesse, è respinto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 33, *foglio n.* 62. — GIORDANI

(141)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949.

Terzo elenco delle acque pubbliche della Provincia di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 19 giugno 1913, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre dello stesso anno, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia;

Visti i regi decreti 3 giugno 1935, n. 5240, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno successivo al registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 350, e 4 aprile 1940, n. 5843/6627, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile successivo al registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 10, con i quali furono approvati rispettivamente il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visto lo schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, e comprendente i seguenti dieci corsi d'acqua:

1) naviglio di Canneto o Navilazzo;
2) fosso Scaglione;
3) vaso Oriolo;
4) vaso Valessio o seriola Gaifana;
5) vaso Ceriana Bassa;
6) seriola Mologna;
7) vaso Ceriana Alta;
8) vaso Fiumere;
9) roggia Battista;
10) torrente Lovareno;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita su detto schema di elenco, disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici 7 dicembre 1929, n. 8570;

Ritenuto che durante tale istruttoria furono presentate le seguenti opposizioni;

1) in data 10 maggio 1930 dal comune di Gambara avverso l'iscrizione tra le acque pubbliche della Ceriana Bassa, della seriola Mologna e della Ceriana Alta perchè detti corsi sarebbero di natura privata;

2) in data 7 giugno 1930 dal conte Filippo Salvadago avverso l'iscrizione tra le acque pubbliche della roggia Battista perchè essa servirebbe da vaso vettore di acque sorgentizie immesse nel suo corso superiore;

Ritenuto che la Ceriana Bassa, la seriola Mologna e la Ceriana Alta fanno parte del sistema idrografico del fiume Gambara, già iscritto al n. 212 dell'elenco approvato col regio decreto 19 giugno 1913, del quale sono affluenti ed irrigano un comprensorio di oltre 600 ettari, ciò che costituisce evidentemente un uso di pubblico generale interesse;

Che le ragioni esposte dal conte Salvadago non sono valide per escludere dall'elenco di acque pubbliche la roggia Battista, che è tra l'altro un colatore naturale;

Che pertanto le suddette due opposizioni sono da respingere;

Ritenuto altresì che sono da escludere dallo schema di terzo elenco la seriola Mologna ed il vaso Ceriana Alta perchè compresi nello schema di quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia, in corso di istruttoria;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso col voto 13 maggio 1949, n. 1282;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le opposizioni presentate, è approvato il terzo elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1949
Registro Lavori pubblici n. 18, foglio n. 376

Schema del terzo elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Naviglio di Canneto o Navilazzo	Oglio	Isorella	Tutto il corso (prosegue in provincia di Mantova)
2	Fosso Scaglione	Rodone (n. 212 dell'elenco approvato con regio decreto 19 giugno 1913)	Gottolengo	Tutto il corso
3	Vaso Oriolo	Id.	Id.	Id.
4	Vaso Valessio o Seriola Gaifana	Id.	Gottolengo Isorella Ghedi	Id.
5	Vaso Ceriana Bassa	Gambara (n. 212 dell'elenco predetto)	Gambara Gottolengo	Id.
6	Vaso Fiumere	Saverona (n. 129 dell'elenco approvato con regio decreto 19 giugno 1913)	Borgo San Giacomo Pedergnaga Oriano	Id.
7	Roggia Battista	Id.	Id.	Id.
8	Torrente Lovareno	Val Fiorino (n. 11 del medesimo elenco regio decreto 19 giugno 1913)	Borno	Id.

(79)

Visto, *il Ministro*: TUPINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 1949.

Cessione all'Istituto di architettura e urbanistica della Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, dei mobili già di pertinenza della sezione del soppresso istituto nazionale di cultura fascista di Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Vista l'istanza in data 26 febbraio 1949, con la quale il direttore dell'Istituto di architettura e urbanistica della Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma chiede l'assegnazione in via definitiva di alcune librerie e mobili di pertinenza del soppresso istituto nazionale di cultura fascista;

Ritenuto che tali mobili trovano nell'interesse pubblico, utile la destinazione presso la biblioteca del predetto Istituto;

Considerato che i mobili assegnati verranno destinati perennemente all'Istituto di architettura e urbanistica e che saranno inalienabili;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Decreta:

I mobili già di pertinenza della sezione del soppresso Istituto nazionale di cultura fascista di Roma, descritti nell'unito elenco, che forma parte integrante del presente decreto, sono ceduti all'Istituto di architettura e urbanistica della Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, con obbligo di destinazione perenne ed inalienabile alla biblioteca del predetto Istituto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1949
Registro Presidenza n. 31, foglio n. 333. — FERRARI

(82)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1949.

Iscrizione nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri delle sigarette di produzione egiziana « Simon Arzt ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Sentito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Con effetto dal 1° novembre 1949, vengono iscritte nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri in vendita nel territorio nazionale, le sottoindicate sigarette di produzione egiziana e ne viene fissato come segue il prezzo di vendita al pubblico:

sigarette « Simon Arzt »: Lit. 16.500 il kg.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1950
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 3. — EMANUELE

(216)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1949.

Caratteristiche tecniche e validità del francobollo commemorativo di Andrea Palladio.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 22 febbraio 1949, n. 81, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Andrea Palladio;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo di Andrea Palladio è stampato in rotocalco nel colore violetto, su carta bianca recante in filigrana delle piccole ruote alate. Il formato carta è di mm. 40 x 24; il formato stampa è di mm. 37 x 21. La vignetta riproduce un'effige del grande architetto veneto, sovrastante il restaurato Palazzo della Ragione in Vicenza, affiancato da una colonna sulla quale è impressa la dicitura in senso verticale discendente: « Andrea Palladio », sul basamento della colonna si leggono due date: « 1549 1949 ». L'indicazione del prezzo « lire 20 » è impressa in alto a sinistra, in basso è la dicitura: « Poste Italiane ».

Art. 2.

Il francobollo, di cui al presente decreto, sarà valido agli effetti postali fino a tutto il 30 giugno 1950 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, fino a tutto il 31 dicembre 1950.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1949

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1949
Registro Poste n. 31, foglio n. 48. — MANZELLA

(65)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1950.

Autorizzazione alla Società sede istituzioni agrarie, all'istituzione e all'esercizio di Magazzini generali per merci varie, nazionali e nazionalizzate, in provincia di Macerata.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista l'istanza presentata dalla Società sede istituzioni agrarie di Macerata per essere autorizzata ad istituire e gestire in provincia di Macerata, Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Visto il parere manifestato dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata nella riunione del 3 novembre 1949, per l'approvazione del regolamento;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato provinciale dei prezzi di Macerata nella seduta del 19 novembre detto per l'approvazione delle tariffe;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

La Società sede istituzioni agrarie di Macerata è autorizzata a istituire e gestire in provincia di Macerata Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, negli immobili seguenti:

1) Macerata, via Morbiducci, stabilimento principale;

2) Camerino (località Le Mosse); Castelraimondo (contrada Aie); Cingoli (Cervidone); Treia (Chiesanuova); Corridonia Paese; Monte San Martino (Scalo); Morrovalle (contrada Campolione n. 70); Passo Sant'Angelo; Porto Recanati (corso Matteotti n. 152-*A*); Sant'Angelo in Pontano; Sambucheto (Montecassiano); Sarnano (contrada Cappuccini); Urbisaglia (contrada Fiastra n. 70), succursali.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo si applicano le condizioni regolamentari approvate dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata nella citata riunione del 3 novembre 1949 e le tariffe approvate con la citata deliberazione 19 novembre 1949 del Comitato provinciale dei prezzi.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata proporrà entro sei mesi, al Ministero, la forma e la misura della cauzione, che la Società sede istituzioni agrarie di Macerata è tenuta a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1950

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(117)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 13 gennaio 1950:

Luti Vittorio, notaio residente nel comune di Ferriere, distretto notarile di Piacenza, è traslocato nel comune di Bologna;

Farisoglio Francesco, notaio residente nel comune di Fara in Sabina, distretto notarile di Rieti, è traslocato nel comune di Poggio Mirteto, stesso distretto;

Massacci Alessandro, notaio residente nel comune di Orvinio, distretto notarile di Rieti, è traslocato nel comune di Rieti;

(247)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 13

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 gennaio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,75	145,25
» Firenze	—	—
» Genova	624,25	145,10
» Milano	624,625	145,20
» Napoli	624,75	145 —
» Roma	624,50	145,30
» Torino	624,75	145,25
» Trieste	624,70	145,10
» Venezia	624,50	145,25

Media dei titoli del 19 gennaio 1950

Rendita 3,50 % 1906	77,475
Id 3,50 % 1902	75 —
Id 3 % lordo	48,20
Id. 5 % 1935	99,60
Redimibile 3,50 % 1934	75,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,20
Id. 5 % 1936	94,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,55
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	100,525
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	100,575
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,20
Id. 5 % convertiti 1951	100,95

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 19 gennaio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,56
1 franco svizzero	» 145,25

Cambi di compensazione vigenti

Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera c/spese portuali, transito trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Alienazione di rendite nominative

(Unica pubblicazione). Avviso n. 1.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 563, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 10. del regolamento generale approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di nessun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	486055	Tortore Giovanni Battista fu Matteo, ipotecata a favore dell'ex Monte di Pietà di Palermo per cauzione dovuta da Barbara Franco fu Giovanni	658
B. T. 5% (1950) Serie 1ª	4570	Campi Giovanni detto Giannino fu Luigi, dom. a Saronno (Varese), ipotecata per cauzione dovuta dallo stesso quale esattore delle imposte dirette del comune di Castiglione Olona (Varese), per il decennio 1943-1952	Capitale nominale 500
Id. Serie 3ª	1014	Come sopra	1.000
Id. Serie 4ª	1036	Come sopra	1.000
Id. Serie 17ª	301	Come sopra	5.000

Roma, addì 24 dicembre 1949 *Il direttore generale:* DE LIGUORO

(28)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cagnano Varano (Foggia), Foiano Valfortore (Benevento), Vitulano (Benevento), San Buono (Chieti), Bonefro (Campobasso), Pomarico (Matera), Salandra (Matera), Corleto Perticara (Potenza), Montemilone (Potenza), Tramutola (Potenza) e Trecchina (Potenza).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Dispone:

1. — Il signor Sebastiani Giuseppe fu Filippo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cagnano Varano (Foggia).

2. — Il signor Ziccardi Catello fu Urano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Foiano Valfortore (Benevento).

3. — Il signor Buono Marcello fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Vitulano (Benevento).

4. — Il dott. Amicarelli Giuseppe fu Alfonso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Buono (Chieti).

5. — Il signor De Curtis Doroteo fu Bilivelto è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonefro (Campobasso).

6. — Il signor Agneta Giovanni fu Michele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pomarico (Matera).

7. — Il dott. Giocoli Pasquale fu Vitantonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Salandra (Matera).

8. — Il geom. Magaldi Rocco di Rocco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleto Perticara (Potenza).

9. — Il signor Lasaponara Savino fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemilone (Potenza).

10. — Il prof. Danza Michele di Alfonso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tramutola (Potenza).

11. — Il dott. Schettino Biagio fu Giacomo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Trecchina (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1950

Il direttore generale: FORMENTINI

(99)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di quaranta allievi all'Accademia della guardia di finanza in Roma per l'anno scolastico 1950-51.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1936, contenente norme esecutive per la prima applicazione del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia della guardia di finanza;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica e considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, concernente modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1946, concernente modificazioni alle norme di concorso per l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 147, che reca modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Vista la legge 21 dicembre 1948, n. 1580, concernente il trattamento economico agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza;

Vista l'autorizzazione n. 48159/12106.2.7.24/1.3.1 del 26 settembre 1949 della Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire un concorso per esami, per l'anno scolastico 1950-51 per l'ammissione di sessanta allievi all'Accademia della guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno scolastico 1950-51, un concorso per esami per l'ammissione di quaranta allievi al primo anno del 50° corso dell'Accademia della guardia di finanza in Roma.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della guardia di finanza ed avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali subalterni.

Durante il corso agli allievi sarà corrisposta un'indennità giornaliera pari all'importo della paga iniziale di finanziere. La corresponsione dell'indennità sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono invece poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le rette ospedaliere per le eventuali degenze in luoghi di cura;

le spese relative all'istruzione, e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

le spese di carattere personale e straordinario (barbiere, lavandaia, ecc.).

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso nell'Accademia, dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Comando generale.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere al Comando dell'accademia:

lire diecimila all'atto dell'ingresso all'Accademia;

lire novemila, da versare successivamente, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di lire tremila ciascuna.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i giovani che:

a) al 31 ottobre 1950 abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 23°. Tale limite è prorogato del periodo di tempo stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali;

b) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, per geometri e per nautici, e da istituti magistrali.

Non sono ammessi titoli equipollenti:

c) siano cittadini italiani. Gli italiani residenti fuori del territorio nazionale possono essere ammessi al concorso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65;

f) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

g) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

h) appartengano a famiglia di accertata onorabilità ed abbiano sempre tenuto buona condotta.

Art. 3.

La domanda di ammissione deve essere redatta e firmata dall'interessato su carta bollata da L. 32 e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

La domanda medesima sarà indirizzata e fatta pervenire al Comando generale della guardia di finanza a mezzo posta raccomandata improrogabilmente entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana al Comando generale della guardia di finanza.

Anche i concorrenti appartenenti al Corpo faranno pervenire la domanda, corredata dei documenti per essi prescritti, direttamente al Comando generale, dandone contemporanea comunicazione gerarchica ai Comandi di legione, Accademia o Scuola da cui dipendono.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario di un ufficio postale di Roma ed è riportata, a cura del Comando generale, in testa alla domanda medesima. Per le domande spedite da Roma non è valido a tale effetto il timbro apposto dall'ufficio postale all'atto dell'accettazione del plico ma quello apposto successivamente dall'ufficio postale di arrivo o di smistamento della corrispondenza. La busta portante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Art. 4.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e paternità del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto;

c) elenco dei documenti allegati;

d) distretto militare di appartenenza;

e) sede in cui l'aspirante desidera essere sottoposto a visita medica. In mancanza di tale indicazione, il Comando generale assegnerà il candidato alla sede più vicina alla sua residenza;

f) indirizzo esatto del concorrente e della sua famiglia.

Ogni variazione dell'indirizzo del concorrente dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della guardia di finanza. Questo tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 3, oppure mancanti anche di un solo dei documenti prescritti dall'articolo seguente, saranno considerate come non pervenute e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 5.

Salvo il disposto dell'art. 6, ciascun concorrente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 24) rilasciato in data non anteriore a tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Tale certificato deve essere vidimato dal prefetto se rilasciato dal sindaco; dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono esonerati dalla presentazione del certificato di cittadinanza gli aspiranti che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 40) legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore. Tale certificato — qualora per la circostanza di cui è cenno alla seguente lettera *c*) tenga anche luogo del certificato di stato libero — deve essere di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

c) certificato di stato libero (carta bollata da L. 24) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal municipio del Comune di nascita e legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione marginale dello stato civile.

I vedovi senza prole presenteranno lo stato di famiglia (carta bollata da L. 24) legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale (carta bollata da L. 85) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del luogo di nascita del candidato e legalizzato dal procuratore presso il tribunale; ovvero rilasciato dall'ufficio del casellario della procura presso il Tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di buona condotta (carta bollata da L. 24) di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del candidato e vidimato dal prefetto;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 40), in data successiva a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza, redatto dal sindaco e vidimato dal prefetto.

Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato o superino la minore età prima del termine utile per la presentazione delle domande;

g) domanda diretta al competente Ministero (carta bollata da L. 32) con cui il concorrente che rivestisse il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione in qualità di allievo. Tale domanda avrà effetto soltanto per gli aspiranti che conséguono l'ammissione al corso allievi ufficiali;

h) documento comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e precisamente:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva (carta bollata da L. 24), rilasciato dal municipio e munito della dichiarazione di veridicità da parte del distretto militare o del commissario di leva, per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che siano stati riformati o dichiarati rivedibili, sul certificato dovrà risultare il motivo della riforma o della rivedibilità;

certificato d'iscrizione sulle liste di leva (carta bollata da L. 24), rilasciato dal municipio e legalizzato dal prefetto, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva. I candidati appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva, dovranno produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale dovrà risultare che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva. Tale dichiarazione deve essere redatta su carta bollata da L. 24;

i) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato (carta bollata da L. 24) con l'indicazione del punto riportato in ciascuna materia rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire, entro il 31 marzo 1951, tale certificato col diploma originale o con la copia notarile su ricordata;

l) certificati che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i diritti preferenziali stabiliti per:

gli insigniti di medaglia al valor militare;

gli orfani di guerra;

gli insigniti di croci di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

i figli degli invalidi di guerra;

coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

coloro che abbiano conseguita la qualifica di partigiani combattenti o di patrioti a mente del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

gli ufficiali di complemento.

Tali documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e regolarmente legalizzati.

E' ammessa — in seguito a presentazione dei relativi certificati — la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati diritti preferenziali, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

E' in facoltà degli aspiranti di produrre certificati di iscrizione alle università sempre però che in tali certificati siano indicati gli esami sostenuti ed i voti riportati in ciascun materia. Tali certificati però non costituiscono titoli preferenziali ai sensi delle norme in vigore.

Per i documenti eventualmente non conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, sarà assegnato al concorrente un termine perentorio per la loro regolarizzazione o sostituzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione, per altri concorsi.

Art. 6.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali di complemento in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *d*, ed *e*) del precedente art. 5. I primi, però, a corredo della domanda debbono presentare una copia del loro stato di servizio.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*) del precedente art. 5.

Art. 7.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i prescritti documenti in carta bollata.

Solamente quelli dichiarati « poveri » possono produrre in esenzione del bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 5, a condizione che corredino la domanda dell'originale attestato di indigenza rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza.

La copia dello stato di servizio, dello stato matricolare o del foglio matricolare ed il foglio di congedo provvisorio saranno però redatti — in esenzione del bollo — sugli appositi stampati.

Art. 8.

A cura del Comando generale della guardia di finanza saranno richiesti ed allegati ai relativi documenti i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato dai concorrenti militari od ex militari delle Forze armate od impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) libretto personale o cartella personale o stato di servizio del concorrente;

c) rapporto, per tutti i concorrenti, sulla condotta morale e sulla onorabilità delle famiglie e dei concorrenti medesimi, nonchè sulla eventuale esistenza nel nucleo famigliare di malattie a carattere ereditario.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere raccolte dai Comandi retti da ufficiale della Guardia di finanza e stese su apposito modello che sarà stabilito dal Comando generale anzidetto.

Esse riguarderanno in ogni caso, i genitori, anche patrigno e matrigna, i fratelli e le sorelle, anche i fratellastri e sorellastre, i nonni e gli zii paterni e materni.

Le cause del decesso saranno indicate per tutti i parenti indicati nella presente lettera;

d) dichiarazione del casellario giudiziale;

e) copia del foglio matricolare per i concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Apposita Commissione composta di ufficiali della Guardia di finanza e nominata con decreto del Ministro per le finanze valuta con giudizio insindacabile i dati risultanti dagli atti di cui al precedente articolo.

Il Comandante generale, su conforme parere della Commissione anzidetta, può negare, con provvedimento non motivato e non soggetto a gravame, la partecipazione al concorso degli aspiranti per i quali le informazioni acquisite non siano favorevoli.

Art. 10.

L'idoneità fisica dei candidati verrà accertata mediante:

a) visita medica nei giorni che saranno stabiliti dal Comando generale presso il Comando dell'accademia e scuola di applicazione della Guardia di finanza in Roma e presso i Comandi delle legioni territoriali della Guardia di finanza di Milano, Napoli, Bari e Messina;

b) visita di appello in Roma presso lo stesso Comando dell'accademia nei giorni immediatamente precedenti a quello fissato per la prova scritta.

Vi saranno sottoposti i candidati che, dichiarati inabili alla visita medica di cui alla precedente lettera *a*), ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante.

I candidati dichiarati inabili anche alla visita di appello o che vi abbiano rinunziato saranno eliminati dal concorso;

c) visita di controllo presso il Comando dell'accademia, prima dell'inizio del corso, dei candidati che abbiano superato le prove orali.

Il risultato sarà inappellabile.

Ciascuna delle visite di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), sarà eseguita da apposita Commissione, la quale compilerà per ogni candidato visitato un processo verbale, che sarà firmato da tutti i membri.

L'aspirante che non si presenterà il giorno fissatogli per essere sottoposto alla visita medica o a quella di appello, sarà senz'altro considerato rinunciatario al concorso.

Art. 11.

La composizione delle Commissioni incaricate della visita medica, di quella di appello e di quella di controllo sarà fissata dal Comandante generale della guardia di finanza.

Dalle Commissioni sarà particolarmente accertato che i candidati

a) abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 e peso proporzionato all'altezza;

b) abbiano acutezza visiva non inferiore a sette decimi in ciascun occhio, oppure a otto decimi in un occhio e a sei decimi nell'altro, misurata separatamente senza lenti correttive, a cinque metri con la tavola ottometrica decimale Armaignac ed abbiano il senso luminoso non inferiore a sei decimi del normale; abbiano normale il senso cromatico;

c) percepiscano la voce afona a otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro;

d) non siano privi di più di tre denti purchè non contrapposti e non vi siano altri denti cariati. I denti del senno non saranno annoverati nel numero dei denti mancanti; saranno tollerati quattro denti con carie superficiali purchè non manchi alcun dente; saranno tollerate le protesi dentarie purchè fisse e purchè i denti sostituiti non superino i cinque, sempre che non manchino o non siano cariati altri denti. Si terrà presente che le capsule possono essere elementi semplicemente di sostegno o possono coprire denti curati (otturati): in questi casi le capsule non devono essere computate.

Costituiscono inoltre cause di non idoneità la mal conformazione del palato e dei mascellari, le anomalie di occlusione dentale accentuata e la ipertrofia delle tonsille, il catarro faringeo-cronico e, anche se non raggiungano i limiti e le condizioni previsti dall'elenco delle infermità ed imperfezioni per l'attitudine fisica al servizio militare, tutte le manifestazioni morbose che costituiscano un evidente esponente di speciali malattie costituzionali incompatibili col servizio di ufficiale della Guardia di finanza, i disturbi della parola (dislalia disartria) anche se in forma lieve, la mancanza di agilità e la poca prestanza fisica.

In ogni caso l'accertamento dell'idoneità, per quei candidati che non siano stati esclusi per palese deficienza dei requisiti di cui sopra, deve essere completato con esami speciali (esame radioscopico del torace, otorinolaringoiatrico, delle urine e — se ritenuto indispensabile — anche quello oftalmico).

Art. 12.

I concorrenti risultati idonei alla visita medica o a quella di appello dovranno sostenere un esame scritto di storia o di cultura generale (durata sei ore).

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato l'esame scritto saranno sottoposti alle seguenti prove orali:

a) un esame di storia (durata massima 15 minuti);

b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);

c) un esame sui principi generali del diritto (durata massima 15 minuti);

d) un esame di matematica (durata massima 15 minuti).

I programmi relativi alle singole materie d'esame sono suddivisi in dieci tesi ciascuno, come risulta dagli allegati al presente decreto.

I singoli esami verteranno su due tesi estratte a sorte. La Commissione esaminatrice potrà, però, nei limiti del programma, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che crederà del caso.

Art. 14.

L'esame scritto di storia o di cultura generale si svolgerà a Roma, nella data che sarà stabilita dal Comando generale della guardia di finanza.

La prova avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale.

Il Comandante generale prepara il tema d'esame e lo fa recapitare in piego suggellato al presidente della Commissione di vigilanza di cui al successivo art. 15.

Art. 15.

Una Commissione di vigilanza, nominata dal Comandante generale della guardia di finanza e composta di quattro ufficiali di cui il presidente avente grado di colonnello, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento del tema.

Art. 16.

I candidati che non si presenteranno alla prova scritta od a quella orale nel giorno e nell'ora per loro stabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso.

Tuttavia, per i soli candidati già ammessi alla prova orale, che non si saranno presentati nel giorno stabilito per gravi e giustificati motivi, è in facoltà del Comando generale di determinare che la Commissione esaminatrice tenga una seduta supplementare, da fissare subito dopo le sedute ordinarie.

Art. 17.

La revisione dei lavori sarà eseguita da una Commissione nominata dal Ministro per le finanze.

Art. 18.

La Commissione esaminatrice delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi per i soli idonei una classificazione di merito, assegnando punti da 10 a 20.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che non abbiano riportato l'idoneità nell'esame scritto.

Art. 19.

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla Commissione di cui al precedente art. 17, nel giorno che sarà comunicato dal Comando generale della guardia di finanza.

Per ciascuna materia la Commissione delibera a maggioranza di voti sulla idoneità di ogni concorrente e stabilisce quindi una classificazione per punti di merito: da zero a nove per i dichiarati non idonei e da dieci a venti per i dichiarati idonei.

Le prove si intenderanno superate dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Il punto di merito in ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Art. 20.

Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta ed in ciascuna prova orale.

Tale media si ottiene dividendo per sei la somma dei punti di merito riportati in ciascuna delle quattro prove orali e di quello riportato nella prova scritta, al quale viene attribuito il coefficiente due.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria finale del concorso è approvata con decreto Ministeriale. Vi saranno compresi, in base al punto di merito complessivo di cui al primo comma del presente articolo, i concorrenti che abbiano superato gli esami orali e siano stati dichiarati idonei nella visita di controllo effettuata presso il Comando dell'accademia.

Art. 21.

Alle visite mediche ed alle prove di esame i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 22.

Ai giovani ammessi al concorso ed alle Commissioni di vigilanza ed esaminatrice è fatto obbligo di osservare, in quanto applicabili, tutte le prescrizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 23.

I vincitori del concorso si intendono assegnati all'Accademia della guardia di finanza in Roma alla data d'inizio del corso, in qualità di allievi ufficiali.

Art. 24.

I candidati non militari potranno fruire della tariffa per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato soltanto per recarsi dalla propria sede all'Accademia quando vi siano ammessi in qualità di allievi ufficiali ed eventualmente anche per il viaggio di ritorno in famiglia qualora per una qualsiasi causa siano successivamente esclusi dal corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1950
Registro Finanze n. 1, *foglio n.* 142

Programmi per gli esami di ammissione

CULTURA GENERALE O STORICA
(prova scritta)

STORIA
(prova orale)

1. — Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.

2. — La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti, caratteri e personaggi più importanti.

3. — L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.

4. — La restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-21.

5. — L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.

6. — Rivolgimenti europei nel 1830-31. Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. Le insurrezioni italiane del 1831.

7. — Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra d'indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.

8. — Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.

9. — Gli anni decisivi del risorgimento italiano: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra d'indipendenza.

10. — Il regno della Regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico. L'Impero francese, l'unità germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma. La legge delle guarentigie.

11. — La questione d'oriente, prima e dopo il congresso di Berlino (1878); vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.

12. — Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione americana. La guerra d'indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.

13. — Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questone sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.

14. — Il Governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La sinistra al potere e suoi principali esponenti.

15. — Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La triplice alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.

16. — La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.

17. — La guerra mondiale (1914-18) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

18. — Il ventennio fra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

GEOGRAFIA
(prova orale)

1. — *Geografia generale*:
Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: arcaica, primaria, secondaria, terziaria, quaternaria.
Caratteristiche, sommaria suddivisione in periodi.

2. — *Geografia astronomica e geografia fisica*:
Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine.
Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della terra. Forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano.

3. — *Terreno*:
Planimetria, altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.
Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. — *Clima ed acque*:
Clima: Definizione, suoi elementi e suoi fattori. Linee isotermiche. Pressioni. Venti. Classificazione dei venti. Linee isobariche. Umidità, precipitazioni; distribuzione delle precipitazioni sul globo e regimi pluviometrici. Classificazione dei climi.
Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, oceaniche; regime dei corsi d'acqua; idrografia sotterranea e sorgenti. Azioni delle acque. Acque marine: moti, azioni del mare.

5. — *Vegetazione. Animali. Uomo*:
Vegetazione: flora. Forme di vegetazione. Distribuzione geografica della vegetazione.
Animali: fauna. Distribuzione geografica degli animali.
Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo; terreno, clima, vegetali, animali. Suddivisione della popolazione della terra. Popolazione assoluta e relativa. Associazione umana. Opera dell'uomo.

6. — *Europa*:
Regioni: (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia) sistemi montani principali; mari e coste;

fiumi e laghi. Suddivisione politica. Stati esistenti in Europa al primo settembre 1939; superficie, popolazione, città principali.

7. — *Italia*:

Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, linee di comunicazioni più importanti (ferroviarie e rotabili), mari, coste, isole, fiumi; popolazione; suddivisione politica e amministrativa.

8. — *Asia Africa*:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica.

9. — *Americhe Oceania*:

Cenni sui principali sistemi montani e suoi più importanti fiumi; suddivisione politica.

MATEMATICA

(prova orale).

Aritmetica ed algebra:

1. — Proporzioni fra numeri - proporzionalità diretta ed inversa - regola di partizione - interesse semplice e composto.
2. — Operazioni con monomi e polinomi potenza di un binomio.
3. — Scomposizione in fattori - divisibilità per $x - a$.
4. — Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.
5. — Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado - semplici sistemi di grado superiore al 1° - applicazioni a facili problemi di 1° e 2° grado.
6. — Funzione di una variabile rappresentazione grafica di una funzione.

Geometria:

1. Equivalenza nel piano e nello spazio - teorema di Pitagora e sue applicazioni.
2. — Misura di grandezze - proporzioni e proporzionalità diretta - costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
3. — Similitudine nel piano e nello spazio.
4. — Rette e piani nello spazio (ortogonalità e parallelismo) - diedri angoloidi uguaglianza tra figure solide.
5. — Lunghezze, aree e volumi delle figure elementari (triangolo, parallelogrammo, poligono regolare, cerchio e sue parti, prisma, piramide, cilindro, cono, tronco di piramide e tronco di cono, sfera e sue parti).

PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO

(prova orale)

La vita sociale e l'esigenza di norme regolatrici delle azioni umane con particolare riferimento alle norme morali ed a quelle giuridiche.

Caratteri delle norme giuridiche (efficacia coattiva; bilateralità di effetti). Rapporti fra le norme giuridiche e quelle morali.

Finalità dell'ordinamento giuridico e suoi rapporti con lo Stato.

Il diritto in senso oggettivo ed in senso soggettivo.

Il diritto oggettivo:

a) classificazione delle norme giuridiche (norme di diritto pubblico e norme di diritto privato; partizione del diritto pubblico e privato; norme imperative e norme dispositive; diritto normale e diritto singolare; diritto universale e diritto particolare);

b) fonti dell'ordinamento giuridico (leggi e consuetudini: nozione).

Il diritto soggettivo: nozione, caratteri, classificazione (diritti privati e diritti pubblici; diritti assoluti e diritti relativi; diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali; diritti trasmissibili e diritti non trasmissibili). Interesse legittimo - interesse semplice. Nozione di dovere giuridico.

I fatti giuridici: nozioni generali e classificazione.

TESI DELLE PROVE ORALI

1) STORIA:

1. — Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia.
La guerra di successione d'Austria.
Vincenzo Gioberti e il neo-guelfismo.
La guerra mondiale 1914-18 con particolare riguardo all'intervento italiano.
I trattati di pace.

2. — Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea dopo la pace di Westfalia.
La rivoluzione francese.
Pio IX, le riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco-prussiana.
Liberalismo e socialismo.
La questione sociale.

3. — La guerra di successione polacca.
I Balcani e l'indipendenza greca.
Consolidamento ed estensione dell'impero britannico.
Occupazione di Roma e legge delle guarentigie.
La rivoluzione russa.
La sinistra al potere.

4. — La guerra di successione di Spagna.
La prima guerra di indipendenza.
Aspromonte e Mentana.
La partecipazione alle lotte politiche delle classi meno abbienti.
Il governo della destra in Italia.
La triplice alleanza.

5. — L'Austria e i turchi dal trattato di Westfalia alla pace di Carlovitz.
La carboneria e i moti carbonari in Europa.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
La spedizione dei mille.
La proclamazione del regno d'Italia.
La vita italiana dal 1900 al 1914.

6. — L'opera militare e politica di Napoleone I.
L'Italia dal 1789 al 1815.
L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie.
La reazione negli Stati italiani.
Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia.
Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914.

7. — La restaurazione e la Santa alleanza.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
Moti liberali del 1820-21.
La rivoluzione americana e guerra d'indipendenza.
Costituzione degli Stati Uniti d'America.
Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.

8. — La terza guerra d'indipendenza italiana.
Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia.
I moti mazziniani.
La questione d'oriente prima e dopo il congresso di Berlino.
La politica di Bismark.
L'impresa libica.

9. — Espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
L'impresa libica.
I rivolgimenti del 1830-31 in Europa.
Lo sviluppo del capitalismo in Europa.
L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

10. — Sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.
La guerra austro-prussiana.
Espansione coloniale francese dal 1830 al 1911 e attriti con l'Inghilterra e la Germania.
I Balcani dal congresso di Berlino alle crisi 1896-1897, 1908-1909, 1912-1913.
L'impero coloniale tedesco.

2) GEOGRAFIA:

1. — *a*) Definizione e ripartizione della geografia - Genesi della formazione terrestre Ere geologiche: loro caratteristiche e suddivisione in periodi.
b) Stati esistenti in Europa al 1° settembre 1939: superficie, popolazione, capitali.
c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema alpino.

2. — *a*) Planimetria e altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, montagna, collina Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico e morfologico.
b) Monti e fiumi dei Paesi Bassi, della Francia, della Svizzera e della Spagna.
c) Le Alpi centrali: caratteristiche, suddivisione, valichi I fiumi del versante tirrenico.

3. — *a*) Le acque e loro suddivisione regime dei corsi d'acqua idrografia sotterranea e sorgenti - azione delle acque moti e azioni del mare: maree e correnti.
b) I maggiori laghi europei Monti e fiumi principali dell'Asia - Suddivisione politica del continente asiatico.

c) L'Appennino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi - I mari italiani: denominazione, estensione, profondità massima.

4. — a) Distribuzione geografica della flora e della fauna - forme di vegetazione.

b) Monti e fiumi principali dell'Africa Suddivisione politica del continente africano.

c) L'Appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate Esame delle coste tirreniche: configurazione, capi, promontori, golfi

5. — a) Sfera celeste il sistema solare - pianeti e satelliti.

b) Il continente europeo Confini, superficie e popolazione posizione geografica.

c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.

6. — a) L'uomo fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo popolazione e superficie dei vari continenti.

b) Monti e fiumi principali delle due Americhe - Suddivisione politica del continente Americano.

c) L'Appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate Esame delle coste adriatiche e joniche: configurazione, capi, promontori, golfi.

7. — a) Sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari latitudine e longitudine.

b) Esame delle coste europee: mari, golfi, penisole - le isole e i gruppi di isole più importanti dell'Europa.

c) Il Po e i suoi affluenti Monti, fiumi, golfi, capi della Sicilia e della Sardegna.

8. — a) Configurazione generale della superficie terrestre - forma e dimensioni della terra Distribuzione della terra e delle acque nel globo movimenti della terra e fenomeni che ne derivano - Punti cardinali e rosa dei venti.

b) Monti e fiumi della Russia Europea, della Polonia, della Cecoslovacchia, della Germania.

c) Le Alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, valichi I fiumi del versante Adriatico e Jonico.

9. — a) Clima: definizione e suoi elementi e fattori Linee isotermiche pressione venti e loro classificazione - linee isobariche umidità precipitazioni e loro distribuzione sul globo regioni pluviometriche - classificazione dei climi.

b) Monti e fiumi dell'Austria, dell'Ungheria e della Penisola Balcanica - Il Danubio e i suoi affluenti principali.

c) Le Alpi orientali: caratteristiche, suddivisione, valichi. Isole e gruppi di isole nei mari italiani.

10. — a) Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre Popolazione assoluta e relativa - associazione umana opera dell'uomo.

b) L'Oceania: descrizione generale Monti e fiumi principali dell'Australia - Suddivisione politica dell'Oceania.

c) Le maggiori comunicazioni ferroviarie italiane: rete adriatica e rete tirrenica; comunicazioni traversali . Suddivisione politica o amministrativa dell'Italia.

3) MATEMATICA:

1. — Proprietà ed esercizi sulle proporzioni.
Sistemi di equazioni di 1° grado a due incognite.
Triangoli simili.
Problemi di 1° grado.

2. — Grandezze direttamente proporzionali.
Potenza di un binomio.
Rette e piani nello spazio.
Problemi di 1° grado.

3. — Grandezze inversamente proporzionali.
Divisibilità per il binomio $x - a$. Scomposizione in fattori.
Volume di un tronco di cono.
Problemi di 1° grado.

4. — Regola di ripartizione semplice diretta ed inversa.
Equazioni di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Problemi di 1° grado.

5. — Regola di ripartizione composta.
Semplici sistemi di equazioni di grado superiore al 1°.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete.
Problemi di 1° grado.

6. — Regola d'interesse semplice.
Funzione di una variabile e sua rappresentazione grafica.
Volume di un cono. Costruzione del quarto, del terzo e della media proporzionale.
Problemi di 1° grado.

7. — Regola d'interesse composto.
Equazioni di 1° grado.
Angoloidi Relazioni tra le facce di un triedro.
Problemi di 1° grado.

8. — Problemi del tre semplice diretto.
Equazioni riducibili al 2° grado.
Area di un circolo e di un poligono regolare.
Problemi di 1° grado.

9. — Problemi del tre semplice inverso.
Semplici sistemi di equazioni di grado superiore al 1°.
Rapporto tra i perimetri di due poligoni simili.
Problemi da 1° grado.

10. — Problemi del tre composto.
Operazioni con monomi e polinomi.
Ropporto tra le aree di due poligoni simili.
Problemi di 1° grado.

4) PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO:

1. — La vita sociale e l'esigenza di norme regolatrici delle azioni umane con particolare riferimento alle norme morali ed a quelle giuridiche.
Diritti assoluti e relativi.

2. — Caratteri delle norme giuridiche (efficacia coattiva; bilateralità di effetti).
Diritto universale e diritto particolare.

3. — Rapporti tra le norme giuridiche e quelle morali.
Diritti trasmissibili e diritti non trasmissibili.

4. — Finalità dell'ordinamento giuridico e suoi rapporti con lo Stato.
Interesse legittimo, interesse semplice.

5. — Il diritto in senso oggettivo ed in senso soggettivo.
Diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali.

6. — Il dovere giuridico.
Classificazione delle norme giuridiche.
Norme imperative e norme dispositive.

7. — Fonti dell'ordinamento giuridico (leggi e consuetudini).
Norme di diritto pubblico e norme di diritto privato.

8. — Il diritto soggettivo.
Diritti privati e diritti pubblici
I fatti giuridici.

9. — Partizioni del diritto pubblico e privato.
Diritto normale e diritto singolare.

10. — I fatti giuridici: classificazione.
Fonti dell'ordinamento giuridico.

Il Ministro: VANONI

(178)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio delle prove scritte di alcuni concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria e delle altre Amministrazioni statali banditi nei supplementi 1, 2 e 3 alla « Gazzetta Ufficiale » n. 174 del 1° agosto 1949.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 9 maggio 1949, con i quali sono stati tra gli altri banditi i seguenti concorsi per esami riservati al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali:

1. Concorso a centosessantuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze (gruppo *A*).

2. Concorso a duecentosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo *A*).

3. Concorso a trecentonovantatre posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza (gruppo *C*).

4. Concorso a ottocentosettantasette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

5. Concorso a milletrecentottanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (gruppo *C*).

6. Concorso a trecentotrenta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari (gruppo *C*).

7. Concorso a ottocentosettantuno posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

8. Concorso a ottocentonovantaquattro posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

9. Concorso a sessantacinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici).

10. Concorso a cinquanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici).

11. Concorso a quarantacinque posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione computisti);

Visto il decreto Ministeriale 10 dicembre 1949, con il quale sono state fra l'altro stabilite le date per lo svolgimento delle prove scritte dei concorsi suddetti;

Decreta:

Le prove scritte dei seguenti concorsi sono rinviate a data da stabilire con successivo decreto Ministeriale:

1. Concorso a centosessantuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze (gruppo *A*)

2. Concorso a duecentosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo *A*).

3. Concorso a trecentonovantatre posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza (gruppo *C*).

4. Concorso a ottocentosettantasette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

5. Concorso a milletrecentottanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (gruppo *C*).

6. Concorso a trecentotrenta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari (gruppo *C*).

7. Concorso a ottocentosettantuno posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

8. Concorso a ottocentonovantaquattro posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

9. Concorso a sessantacinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici).

10. Concorso a cinquanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici).

11. Concorso a quarantacinque posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione computisti).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1950
Registro Finanze n. 1, foglio n. 212. — LESEN

(252)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto, n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San., del 27 giugno 1947;

Visto che il dott. Mario Daolio, 32° in graduatoria, vincitore della condotta di Sumirago ha rinunziato alla nomina per quella sede;

Dato atto che i dottori Bay-Rossi Angelo (33° graduato) e Geraciotì Nicola (43° graduato) hanno rinunciato alla nomina e che detta sede si è resa nuovamente vacante;

Considerato che il dott. Giampietro Cabrini, 52° in graduatoria, ha dichiarato la propria accettazione per la condotta di che trattasi;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giampietro Cabrini, domiciliato a Turbigo (provincia di Milano) in via Buonarotti, n. 12, è assegnato alla condotta medica di Sumirago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 14 dicembre 1949

Il prefetto: VINCENTI

(51)

PREFETTURA DI PAVIA

Approvazione dei risultati del concorso al posto di direttore del reparto chimico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pavia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti gli atti relativi al concorso interno, per titoli ed esami, per il posto di direttore del reparto chimico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pavia, bandito con decreto prefettizio in data 4 agosto 1948, n. 31031;

Visto il verbale n. 12 in data 13 novembre 1949, con il quale la Commissione giudicatrice del concorso suddetto, vagliati i risultati delle singole prove secondo i criteri fissati dall'art. 20 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, dichiara il dott. Tommaso Piccioli, unico concorrente, idoneo a ricoprire il posto di cui trattasi, avendo lo stesso riportato punti complessivi 301,66 su 350;

Visto l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I risultati del concorso di cui in premessa sono approvati ad ogni effetto di legge.

Pavia, addì 30 novembre 1949

Il prefetto: FLORES

(181)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.